REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	18
Data del provvedimento	20-10-2026
Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	CONVENZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA – RINNVOVO E ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE E AUMENTO CONTRIBUZIONE – APPROVAZIONE E MANDATO AL DIRETTORE PER LA SOTTOSCRIZIONE

Presidente	Sandro Giannessi
Direttore	Maria Chiara Innocenti
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	MARIA CHIARA INNOCENTI
Resp. del procedimento	MARIA CHIARA INNOCENTI
Parere e visto di regolarità tecnica	MARIA CHIARA INNOCENTI

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10:40 nella Sala Grandonio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.
La riunione si è svolta anche in videoconferenza.

Risultano presenti:

ente	*Rappresentante*		*quote*	*presente*	*assente*
Comune Abetone Cutigliano	p. Gabriele Bacci Viola Mazzolini	Sindaco	0,81%	x	
Comune Agliana	p. Benesperi Luca ass. Greta Avvanzo	Sindaco	6,75%	x	
Comune Marliana	Federico Bruschi	Sindaco	1,24%	x	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti Sandra Neri	Sindaco	4,13%	x	
Comune Pistoia	Sandro Giannessi	Assessore	34,76%	x	
Comune Quarrata	p. Gabriele Romiti ass. Mariavittoria Michelacci	Sindaco	10,08%	x	
Comune Sambuca Pistoiese	Marco Breschi	Sindaco	0,62%	x	
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo Roberto Rimediotti	Sindaco	3,12%		x
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi Ilaria Gargini	Sindaco	4,49%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Organismi/nominativo presidente	**presente**	**assente**
Comitato di partecipazione Daniela Morandi		**x**
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		**x**

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	14	Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	CONVENZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA – RINNVOVO E ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE E AUMENTO CONTRIBUZIONE – APPROVAZIONE E MANDATO AL DIRETTORE PER LA SOTTOSCRIZIONE

Presidente	Sandro Giannessi
Direttore	Maria Chiara Innocenti
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	MARIA CHIARA INNOCENTI
Resp. del procedimento	MARIA CHIARA INNOCENTI
Parere e visto di regolarità tecnica	MARIA CHIARA INNOCENTI

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Allegati Atto		
Allegato	**N. Pagine allegato**	**Oggetto Allegato**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	14	Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza

documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

-la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n.2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

-a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n.3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n.3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie1;

-con propria deliberazione n.1, n.2 e n.3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 18/06/2026 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva e con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 21/07/2026 con il quale l'Assessore del Comune di Serravalle Pistoiese, Ilaria Gargini, è stata nominata Vice Presidente della SdS P.se;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 70 del 03/09/2026 la nomina della dott.ssa Maria Chiara Innocenti quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 7 settembre 2026;

Dato atto che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Richiamate la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.21 del 07/08/2023 con la quale è stata approvata l'adesione alla convenzione proposta dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia;

Considerato che la Provincia di Pistoia ha adeguato la convenzione alle nuove previsioni normative, revisionando anche l'importo della controprestazione a carico degli enti aderenti per i servizi resi dalla SUA che passa da:

per le procedure di affidamento di <u>servizi e forniture</u>

- *per appalti di importo, minore o uguale a € 40.000,00 che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 500,00;*
- *per appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 1.000,00;*
- *per appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00 in ragione dello 0,75 %;*
- *per appalti di importo, superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o uguale alla soglia comunitaria in ragione di € 7.500,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 fino ad un massimo di € 17.500,00;*
- *per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in ragione di € 17.500,00;*
- *In caso ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta o non aggiudicata o revocata, per la ripetizione del procedimento, dovrà equivalere al 30% dell'importo precedentemente calcolato (esempio: base di gara € 100.000,00 - controprestazione € 600,00 - ripetizione gara € 180,00) qualora non siano presenti variazioni di alcun genere negli atti di gara tali da configurare un "nuovo procedimento" (es. importo o tipologia …);*

a

1) in caso di appalti di importo, minore o uguale a € 40.000,00 che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 500,00;
2) in caso di appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 1.000,00;
3) in caso di appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00, in ragione dello 0,75 %;
4) in caso di appalti di importo, superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o uguale al € 5.000.000,00, in ragione di € 7.500,00 (cfr punto 3) a cui si somma lo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 fino ad un massimo di € 19.500,00;
5) in caso di appalti di importo superiore a € 5.000.000,00, in ragione di € 19.500,00

Rilevato:
- che l'adesione alla SUA della Provincia di Pistoia ha permesso alla struttura della Società della Salute Pistoiese di aggiudicare numerose procedure per contratti di appalto sia sopra che sotto soglia comunitaria che, altrimenti, non sarebbe stato possibile attivare stante l'assenza nella Società della Salute Pistoiese di un ufficio ad esse dedicato;
- che l'adesione alla SUA della Provincia di Pistoia comporta i seguenti vantaggi:
 - adeguamento costante alla normativa del settore appalti pubblici, interessata da elevato tasso di variabilità, e agli indirizzi giurisprudenziali maggioritari;
 - conseguente diminuzione del rischio di contenzioso;
 - possibilità di svolgimento di procedure per tutti gli enti del consorzio;
 - uniformità e omogeneità di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale;

Visto l'art. 62 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici di attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico il comma 2 il quale prevede che *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate nel comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate*";

Considerato che attualmente la Società della Salute Pistoiese non è qualificata e dunque, come previsto dall'art. 62 comma 6 lettera a) del Codice dei contratti pubblici dovrà procedere "*all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata*, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 62;

Dato atto che, l'art. 62 comma 9 del Codice dei contratti pubblici prevede che *"Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo […] ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*"

Dato atto che l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 23 del 22 dicembre 2025 ha approvato il bilancio di previsione 2026 6 il bilancio pluriennale 2026-2028 della Società della Salute Pistoiese;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, hanno preso parte soggetti che non si sono dichiarati in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto stabilito anche dal Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il Piano per la trasparenza, approvato nell'ambito del vigente PIAO;

Visto l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D. Lgs. 267/2000;

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 9

Con votazione unanime

D E L I B E R A

documento firmato digitalmente

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'adesione alla nuova convenzione proposta dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, allegata al presente atto e parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione con la SUA della Provincia della Pistoia, allegata alla presente e di cui forma parte integrante e sostanziale

3. di dare atto che la stipulazione della convenzione di cui trattasi non comporta spesa di bilancio e che la prestazione resa dalla SUA verrà pagata soltanto ad attivazione della procedura di gara;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute Pistoiese

5. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013

6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1
 PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Allegati:
- schema di convenzione con la SUA della Provincia di Pistoia

f.to IL DIRETTORE
(Maria Chiara Innocenti)

f.to IL PRESIDENTE
(Sandro Giannessi)

documento firmato digitalmente

PROVINCIA DI PISTOIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza

L'anno (), il giorno () del mese di , presso la Provincia di Pistoia, con sede legale nel Comune di Pistoia, Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), con la presente Convenzione

TRA

Il/La , domiciliato/a per la carica in Pistoia, Piazza San Leone n. 1, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Programmazione e Servizi finanziari della Provincia di Pistoia, il/la quale, incaricato/a con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa, in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio provinciale n. __ del __/__/2026, e dal Decreto Presidenziale n. ___ del __/__/2026;

E

Il/La , domiciliato/a per la carica in , Via n. , nella sua qualità di , il/la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente in parola, in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio comunale/provinciale/di Amministrazione n. ___ del __/__/2026;

VISTO E RICHIAMATO:

- l'art. 62 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico i commi sotto riportati:

 - co. 1 il quale prevede che *"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*

 - co. 2 il quale prevede che *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."*

 - co. 5 il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 possono:*

 a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al co. 1 del presente articolo;
 b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
 c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del co. 11;
 d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del co. 14;
 e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
 f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.
 g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al co. 6, lettera g)."

- co. 6 il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:*

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria."

- co. 9 il quale prevede che *"Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata."*

- co. 10 il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo."*

- co. 11 il quale prevede che *"Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice."*

- l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che *"la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

CONSIDERATO CHE:

- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di centrale di committenza ai sensi della normativa sopra richiamata, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziare e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Stazione Unica Appaltante è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte degli Enti interessati di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

DATTO ATTO CHE

- la SUA opera nell'ambito del sistema di qualità ISO 9001:2015 di cui al D.P. n. 49 del 04/04/2023 ottenendo nell'anno 2024, il certificato di qualità ISO 9001:2015 - IAF 36 inerente alla "GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA NELL'AMBITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE" - CISQ/RINA original certificate no. 44912/24/S Registration Number: IT-148585.

PRESO ATTO

- che la Provincia di Pistoia con Deliberazione Consiliare n. 3 del 16/01/2015, integrata e modificata con Deliberazione Consiliare n. 66 del 22/12/2015, disponeva in merito all'istituzione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., della Stazione Unica Appaltante (SUA) con funzioni di centrale di committenza, previa delega di funzione da parte dell'Ente aderente, relativamente alle procedure di appalto finalizzate alla acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità specificate nell'apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Provincia stessa in funzione di centrale di committenza, come sopra delineata, e l'Ente aderente, il cui schema veniva approvato con la medesima Deliberazione;
- del Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015 avente ad oggetto: "*Istituzione della Stazione Unica Appaltante*";
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 09/02/2018 si provvedeva a modificare lo schema di Convenzione così come in prima fase approvato, in virtù dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e quindi adottare il Nuovo schema di convenzione ai sensi dell'art. 3 co. 1, lett. i), l), m), e art. 37 co. 4 lett. *c-bis*) del "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e veniva altresì approvato un Regolamento interno di funzionamento della SUA;
- che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il nuovo schema di convenzione, da stipulare con gli Enti aderenti, per il funzionamento della SUA della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza, per adeguare il testo dell'accordo alle modifiche sopravvenute alla disciplina di settore;
- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 e che si è provveduto ad individuare nel _____ il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 11/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato l'attuale schema di convenzione, da stipulare con gli Enti aderenti, per il funzionamento della SUA della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO CHE
è necessario provvedere ad una revisione del vigente schema di Convenzione per adeguarlo a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 209/2024;

CONSIDERATO CHE
il Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. __ del __/__/2026, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il presente schema di convenzione, da stipulare con gli Enti aderenti, per il funzionamento della SUA della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO, A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premessa
La presente Convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pistoia, di seguito, per brevità, denominata «SUA», con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, incluse le ulteriori fattispecie contrattuali tipizzate e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti pubblici (accordi quadro, concessioni, contratto di partenariato pubblico-privato, ecc.).
La SUA Provincia di Pistoia cura inoltre, per gli Enti aderenti, le procedure amministrative preordinate all'affidamento di contratti sottratti in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, nonché tutte le altre attività specificate nel seguito.
La SUA opera con le funzioni di "Centrale di Committenza", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 della L. 56/2014 e dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023, tramite lo strumento della Convenzione disciplinata all'art. 30 del TUEL quale strumento legislativo di cooperazione tra Enti per la gestione associata di funzioni e servizi.
Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione integrando e/o modificando la presente Convenzione senza necessità di procedere con una nuova sottoscrizione della stessa.
Le parti del presente rapporto convenzionale, pertanto, si impegnano a collaborare per la corretta gestione e attuazione delle procedure disciplinate con il sistema della qualità dirette a favorire il miglior risultato possibile in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 1 Modalità di attuazione della Convenzione, composizione della SUA e strumenti di concertazione
Per la concreta attuazione della Convenzione è costituita presso la Provincia di Pistoia la Stazione Unica Appaltante, la quale opererà per il tramite del personale dipendente della Provincia ad essa assegnato e in collaborazione con il personale degli Enti aderenti.
Tale Servizio è affiancato da un Gruppo di coordinamento composto da rappresentanti degli Enti aderenti, dotati di adeguata professionalità o dai Segretari, per l'espletamento delle funzioni di competenza, convocato dal Dirigente della SUA ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno per la migliore gestione del servizio, e comunque almeno una volta all'anno.
Detto Gruppo potrà essere integrato, di volta in volta, ove occorra, con specifiche professionalità degli Enti aderenti, per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in materie tecniche, ambientali, urbanistiche, sociali, contabili ed altre, prioritariamente afferenti alle funzioni dell'Ente aderente, secondo gli accordi che di volta in volta la SUA concluderà con l'Ente o con gli Enti che si avvarranno della relativa attività.
Il Gruppo di coordinamento assicura l'omogenea gestione dei procedimenti tra la SUA e gli Enti aderenti e favorisce l'individuazione delle modifiche e dei miglioramenti delle procedure da adottare in base alle necessità di attuazione del presente accordo convenzionale. Inoltre, svolge un'azione di impulso e di supporto per la programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati, nonché attività di concertazione nella fase di elabo-

razione di regolamenti e/o schemi tipo di atti che abbiano rilevanza ai fini dell'attuazione della presente convenzione.

Art. 2 Gruppo di lavoro

La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Pistoia, con sede presso la stessa Provincia di Pistoia in Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia; ha come Responsabile il Dirigente della struttura organizzativa ove essa è collocata.

Per la gestione della singola procedura di gara, la SUA opera con il personale assegnato al Servizio in coordinamento con il personale dell'Ente aderente committente la singola gara, sotto la direzione del Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio SUA.

La SUA riceve dagli altri Enti la delega a svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività del Servizio sono adottati dalla Provincia di Pistoia secondo la propria disciplina interna, fatte salve le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Con l'atto di approvazione della documentazione di gara, il Dirigente della SUA individua e costituisce il gruppo di lavoro che provvederà a svolgere l'attività amministrativa-tecnica necessaria per il perseguimento del risultato atteso e, per la singola procedura di gara, individua altresì il RUP per le attività di propria competenza secondo quanto stabilito dall'art. 15 co. 9 del Codice.

Il Referente dell'Ente aderente, nell'interesse del quale si procede all'acquisizione di lavori, servizi o forniture, coincide di norma con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), come definito dall'art. 15 del Codice.

Al Funzionario di Elevata Qualificazione responsabile della SUA compete il coordinamento delle professionalità assegnate al singolo procedimento ed ogni utile provvedimento in merito all'organizzazione del lavoro e alla suddivisione dei compiti di ciascun componente.

Art. 3 Programmazione

Entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione degli atti di programmazione secondo i rispettivi ordinamenti, devono essere trasmessi alla SUA i dati relativi alle procedure che si prevedono di avviare entro l'anno utilizzando l'apposito sistema web messo a disposizione dalla SUA per la redazione della programmazione annuale dell'attività della SUA.

Art. 4 Durata, oggetto ed esclusioni

L'Ente richiedente, aderisce, con la sottoscrizione della presente Convenzione, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (SUA) conferendo le funzioni di Centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a far data dalla sottoscrizione della stessa e per il periodo di anni 3 (tre). Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa vigente, nonché la possibilità per gli Enti aderenti di procedere autonomamente attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, le procedure di acquisizione:

- di lavori, servizi e forniture per gli importi superiori alle soglie stabilite dall'art. 50 del Codice per gli affidamenti diretti;
- per le quali è richiesta la specifica qualificazione *ex* art. 62 del Codice;

Con la presente Convenzione gli Enti aderenti, con l'obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria, intendono:

- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
- ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione.

Nei soli casi in cui ciò è consentito dalla legge e previa motivazione nella decisione di contrarre, è facoltà dell'Ente aderente svolgere tramite la SUA procedure in forma comparativa per importi inferiori ai limiti sopra indicati per l'affidamento diretto, ferma restando l'attribuzione della priorità alle procedure di cui al co. 2 rispetto alle procedure che potrebbero essere svolte autonomamente dagli Enti aderenti.

Per l'utilizzo degli strumenti di *e-procurement* (ad esempio convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP o START) la SUA è disponibile a fornire la necessaria assistenza agli Enti che ne facciano richiesta.

L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:

- al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001;
- alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
- alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D.lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D.lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti associati, salvo specifica convenzione con le aziende speciali, consortili o altro con la SUA;
- alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi;
- alle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione;
- alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dalla legge;
- alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice di cui all'art. 13 e all'art. 2 co. 1 lett. *m*) dell'allegato n. I.1 al medesimo Codice;

E' comunque facoltà dell'Ente aderente procedere autonomamente per quegli affidamenti che la normativa gli consente di svolgere in autonomia in base alla relativa qualificazione.

Art. 5 Attività di competenza della SUA

Alla SUA della Provincia di Pistoia è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 36/2023 s.m.i. Cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese, nei limiti di legge, le concessioni di lavori e servizi; in particolare, svolge tutte le attività di centralizzazione delle committenze secondo quanto stabilito dal Codice, nonché qualsiasi altra attività che l'Ente aderente trasferisca alla SUA in applicazione della presente convenzione. Gli Enti aderenti possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, in applicazione della presente convenzione, previo specifico accordo anche semplificato.

La SUA procede ad avviare la procedura di affidamento, nel rispetto della programmazione condivisa con gli Enti, unicamente a seguito di richiesta scritta dell'Ente aderente ricevuta tramite PEC. L'attività è organizzata accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento previste ed inserite nella programmazione annuale, avendo comunque riguardo alle procedure per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento.

La SUA si impegna ad attivarsi nel più breve tempo possibile (*max* 15 giorni), compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente ovvero dalla ricezione, nelle medesime forme, delle integrazioni richieste e necessarie per la corretta attivazione della procedura di gara.

In nessun caso la SUA potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze che dovessero derivare da ritardi nella trasmissione della documentazione di cui sopra, incongruenze e/o carenze che comportino il mancato rispetto del cronoprogramma ovvero la revoca o la riduzione di finanziamento.

Ferma restando la programmazione annuale, la SUA valuterà le singole richieste non programmate degli Enti aderenti di avvio di una procedura di gara. Tale valutazione sarà svolta in relazione al carico di attività già assunto ed alla programmazione approvata, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste. Sarà garantita attenzione particolare a situazioni imprevedibili sopraggiunte per gli Enti aderenti e che mettano a rischio eventuali finanziamenti già acquisiti. In quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire – completa e corretta – con un anticipo tale da consentire alla SUA di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta.

La SUA, una volta presa in carico la procedura di gara, informa l'Ente aderente dei tempi di pubblicazione, di espletamento e di prevedibile conclusione fornendo ogni informazione utile in merito.
La SUA relaziona annualmente, anche su richiesta del Presidente della Provincia, sull'andamento della gestione del servizio nell'ambito del Gruppo di coordinamento di cui al precedente articolo 1, ai rappresentanti degli Enti convenzionati, evidenziando eventuali difficoltà e proponendo soluzioni metodologiche per assicurare la piena funzionalità del servizio.

Art. 6 Procedura

Ai fini dell'espletamento della procedura di individuazione del terzo contraente, la SUA:

a) riceve dall'Ente aderente la Decisione di contrarre contenente apposita richiesta di indizione della gara corredata dalla necessaria documentazione (es. capitolati, progetti, computi, criteri ecc.) che consenta alla SUA stessa di predisporre la documentazione concernente la disciplina di gara (bando/lettera di invito/allegati vari/modulistica ecc.) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata. Tutta la documentazione trasmessa deve essere approvata dal l'Ente aderente prima di essere inviata alla SUA e deve essere indicato il termine entro cui è necessario giungere ad all'affidamento secondo il cronoprogramma dell'intervento;

1) nel caso in cui rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione, chiederà al RUP individuato dall'Ente aderente di regolarizzare e/o integrare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tal caso, il termine per l'avvio della procedura di gara, di cui al precedente articolo, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

2) non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il RUP del Ente aderente;

3) non opera alcun controllo in merito alla sussistenza/monitoraggio/rendicontazione di eventuali finanziamenti assegnati per opere da porre in gara;

4) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o merito tecnico – effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La SUA opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) acquisisce il CIG (codice identificativo gara) che sarà "preso in carico" dall'ente committnete successivamente all'aggiudicazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANAC;

c) redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia compatibilmente con il processo di digitalizzazione delle procedure;

d) mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico/progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, della documentazione fornita dall'Ente aderente;

e) fornisce chiarimenti in merito alla procedura di gara in risposta ai quesiti eventualmente presentati dagli operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alla procedura di gara, nonché attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previo confronto con il RUP dell'Ente aderente per riscontrare le richieste di carattere tecnico e/o comunque afferenti alla documentazione predisposta dall'ente stesso;

f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la SUA provvede a richiedere al RUP i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice che saranno poi nominati con provvedimento della SUA. La nomina della Commissione avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 51 e 93 del Codice, nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia. L'ufficio di commissario si intende svolto a titolo gratuito, salvo il caso in

cui il RUP dell'Ente aderente disponga diversamente. In questo caso gli eventuali compensi dovranno essere corrisposti dall'Ente aderente;

g) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al RUP;

h) cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;

i) valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l'esclusione dei concorrenti in questa fase;

j) provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;

k) provvede, all'esito delle necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, all'aggiudicazione della gara;

l) effettua le comunicazioni obbligatorie ex art. 90 del Codice (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc.) e trasmette tutti gli atti adottati al RUP del Ente aderente per gli adempimenti di competenza;

m) cura ogni ulteriore adempimento utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

n) procede, di concerto con il RUP dell'Ente aderente e con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, alla valutazione della congruità delle offerte e del rispetto dei minimi salariali e retributivi concernenti i costi della manodopera dichiarati dai concorrenti;

o) fornisce attività di consulenza e supporto agli enti aderenti sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, PCP, SIMOG, FVOE 2.0, BDNA, BDNCP, START, altri mercati elettronici ecc.;

Art. 7 Attività escluse dalla presente Convenzione

Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, salvo quanto specificato nella presente convenzione:

- la fase "a monte" delle procedure di gara (ad es. programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, decisione di contrarre, ecc.);
- la fase "a valle" delle procedure di gara (ad es. stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture ed i servizi).

Art. 8 Attività di competenza dell'Ente aderente

È di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e conseguente individuazione del CUI e del CUP.

L'Ente aderente trasmette alla SUA entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque entro 30 giorni dall'approvazione degli atti di programmazione, il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati con cadenza trimestrale nel corso dell'anno.

Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante, l'Ente aderente, per il tramite del RUP, deve trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it la decisione di contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione ed il criterio di aggiudicazione prescelto, inoltre:

a) nomina il Responsabile Unico del Progetto per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, nonché il D.E.C. qualora necessario ai sensi di legge, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla SUA, quale Stazione unica appaltante;

b) fornisce gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di

progettazione posto in gara per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge, ed indica gli estremi del verbale di validazione del progetto conformemente a quanto richiesto dal Codice nonché dalle normative vigenti e regolanti il settore di riferimento;

c) individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali da indicare esplicitamente e compiutamente nel quadro economico complessivo dell'opera o del servizio da affidare (compresi gli incentivi per le funzioni tecniche *ex* art. 45 del Codice, la quota IRAP a carico del proprio quadro economico, gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici ecc.);

d) definisce ed indica il CCNL, il CPV, nonché il codice CNEL e il codice ATECO da indicare nella l*ex specialis* di gara ai sensi degli artt. 11 co. 2 e 41 co. 13 del Codice;

e) quantifica i costi della manodopera e procede, di concerto con il RUP per la fase dell'affidamento e con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, alla valutazione della congruità delle offerte e del rispetto dei minimi salariali e retributivi concernenti i costi della manodopera dichiarati dai concorrenti;

f) indica il CUP acquisito per quanto di propria competenza ed indica il CUI che identifica la procedura nel piano triennale delle forniture e servizi ovvero nel piano triennale per i lavori pubblici;

g) in caso di affidamento da aggiudicare mediante procedura negoziata, fornisce l'elenco degli operatori economici da invitare, dando atto del rispetto del principio di rotazione *ex* art. 49 del Codice, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero stabilisce la modalità di individuazione degli invitati nel rispetto di quant'altro stabilito dal Codice;

h) indica i tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;

i) definisce ed indica, laddove necessario, i requisiti speciali di partecipazione (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);

j) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indica i criteri e i sotto-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o solo merito tecnico, e relativi pesi e sotto-pesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio - se necessario - e indica il criterio matematico di attribuzione del punteggio, la formula di calcolo dello stesso, indica il contenuto e le modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predispone un modello per la formulazione dell'offerta tecnica e, se necessario, dell'offerta economica. Fornisce altresì l'indicazione della formula e della funzione di calcolo per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica;

k) indica ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

l) ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, individua i soggetti da nominare quali membri esperti della Commissione giudicatrice (tra cui il presidente), dei quali fornisce i *curricula* (a mezzo del modello predisposto e fornito dalla SUA) e le dichiarazioni di legge, per valutare le offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'O.E.P.V., affinché la SUA possa procedere con la relativa nomina;

Nella fase antecedente l'approvazione della decisione di contrarre, l'Ente aderente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti preliminari con la SUA per uno scambio al fine di giungere a una definizione dei contenuti dei documenti di gara, circa:

- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- la redazione del capitolato speciale di appalto;
- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;
- la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
- lo schema di contratto;

Con l'individuazione del contraente da parte della SUA, la trasmissione della determina di aggiudicazione e la pubblicazione dell'esito della procedura si conclude il procedimento di gara. Solo successivamente il RUP dell'Ente aderente provvede tempestivamente (e comunque entro la stipula del contratto) a "prendere in carico" il CIG acquisito dalla SUA (ovvero provvede ad acquisire CIG derivato dal CIG - Accordo Quadro

acquisito dalla SUA) per gli adempimenti connessi e conseguenti che diventano di sua esclusiva competenza.

Nella documentazione di gara ovvero nel contratto, ove ne ricorrano i presupposti, l'Ente aderente inserisce le clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa/patti di integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare ed a far rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

Art. 9 Conduzione delle sedute pubbliche e adempimenti conseguenti

L'autorità che presiede la gara ovvero il seggio di gara, qualora nominato, è composto dal personale afferente al servizio SUA compreso nel gruppo di lavoro.

Le sedute vengono presiedute dal Funzionario di Elevata Qualificazione della S.U.A. (o suo sostituto) il quale individua anche il segretario verbalizzante ed i testimoni.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento valuta la necessità di acquisire eventuali chiarimenti in relazione a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice al fine di svolgere, se necessario, la verifica imposta dal combinato disposto degli artt. 108 e 110 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dispone l'ammissione dei concorrenti e propone, a mezzo di propria determinazione, l'aggiudicazione della commessa pubblica.

Art. 10 Comunicazioni e rapporti giuridici

Le comunicazioni tra la SUA e l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente trasmissione del relativo fascicolo, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente, essendo la SUA totalmente estranea alla fase esecutiva del contratto.

Art. 11 Costi del servizio e contributo degli Enti aderenti

Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono costituite da:

- *costi diretti*, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
- *costi generali,* le spese sostenute per il funzionamento della SUA (spese di personale, spese generali della struttura come utenze, pulizie, materiali di consumo, messa a disposizione di locali, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.)

Al fine di consentire l'efficace organizzazione della SUA, si stabilisce che:

1. per quanto riguarda i *costi diretti* :

- Ciascun Ente aderente rimborsa alla Provincia di Pistoia i *costi diretti* per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso come l'importo dovuto per il pagamento del contributo ANAC calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA. L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto pertanto a versare alla SUA Provincia di Pistoia, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, il contributo per l'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 co. 4 del Codice e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara nonché di eventuali premi o pagamenti comunque previsti nella documentazione di gara.
- In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente a ciascun Ente aderente e quindi dallo stesso liquidate.
- In caso di c*osti diretti* sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.

2. per quanto riguarda invece i *costi generali:*

- Gli stessi sono ripartiti tra gli Enti aderenti mediante la corresponsione di un *contributo* dovuto alla SUA a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato determinato nel rispetto dei criteri che seguono.

Il valore dell'appalto viene calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 co. 4 del Codice e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara nonché di eventuali premi o pagamenti comunque previsti nella documentazione di gara.

L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare alla SUA Provincia di Pistoia, detto contributo nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara.

L'importo del contributo da versare alla SUA di cui al punto 2 del paragrafo precedente è così calcolato:

- per le procedure di affidamento di lavori:
 1) in caso di appalti di importo, minore o uguale a € 40.000,00 che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 500,00;
 2) in caso di appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 1.000,00;
 3) in caso di appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00, in ragione dello 0,75 %;
 4) in caso di appalti di importo, superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o uguale alla soglia comunitaria, in ragione di € 7.500,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 fino ad un massimo di € 20.000,00;
 5) per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, in ragione di € 20.000,00;

- per le procedure di affidamento di servizi e forniture:

 1) in caso di appalti di importo, minore o uguale a € 40.000,00 che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 500,00;
 2) in caso di appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l'ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 1.000,00;
 3) in caso di appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00, in ragione dello 0,75 %;
 4) in caso di appalti di importo, superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o uguale al € 5.000.000,00, in ragione di € 7.500,00 (*cfr* punto 3) a cui si somma lo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 fino ad un massimo di € 19.500,00;
 5) in caso di appalti di importo superiore a € 5.000.000,00, in ragione di € 19.500,00;

Fermi restando gli obblighi dell'Ente aderente di corrispondere alla SUA Provincia di Pistoia i costi di cui sopra, nel caso in cui si renda necessario bandire nuovamente una procedura di gara alle medesime condizioni della precedente (medesimi atti di gara, stessi elaborati progettuali, uguale importo ecc.), l'Ente aderente corrisponderà il contributo nella misura del 30% di quello previsto per la gara non andata a buon fine oltre ai costi diretti (esempio: base di gara € 200.000,00 - controprestazione € 1.500,00 - ripetizione gara € 450,00).

Nel caso in cui siano presenti variazioni tali da configurare un nuovo procedimento e/o siano presenti variazioni sostanziali agli atti di gara (es. importo, tipologia di affidamento ecc.), è dovuta la controprestazione in misura intera.

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, gli Enti aderenti, per l'espletamento delle procedure di gara commissionate alla SUA, prevedono (all'interno dei quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie decisione di contrarre per le gare di forniture e servizi) apposita voce riguardante gli incentivi da destinare, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al personale SUA. In ogni caso, gli importi da corrispondere a titolo di incentivi *ex* art. 45 del Codice (sia per la SUA che per il gruppo di lavoro dell'Ente aderente) devono essere inseriti all'interno del quadro economico dell'opera o del servizio.
All'interno del quadro economico devono trovare autonoma copertura (extra 2%) anche le poste a titolo di IRAP sugli incentivi di cui sopra, non potendo queste rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 45 e non potendo nemmeno rientrare nella quota

dell'80%, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

Art. 12 Procedimenti e rapporti giuridici

La SUA, in quanto soggetto delegato dall'Ente aderente alla procedura di appalto è Stazione Appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione.

In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'acceso agli atti amministrativi e regolamentari dell'Ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 35 e 36 del Codice.

In qualsiasi momento del procedimento, compresa la fase tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di autotutela, provvede la SUA previa richiesta motivata dell'Ente aderente. La SUA può procedere anche autonomamente con l'annullamento della procedura qualora ravvisi gravi motivi e sempre previa comunicazione degli stessi all'Ente aderente.

Dopo la stipulazione del contratto, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente medesimo, essendo la SUA totalmente estranea.

Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni.

Art. 13 Patto di integrità

La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
L'Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione della presente:

- a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;
- a sottoscrivere specifiche intese proposte dalla SUA e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

Art. 14 Anticorruzione e Trasparenza

Le attività oggetto della presente Convenzione sono sottoposte alle misure di prevenzione dei PTPCT degli Enti aderenti e della Provincia di Pistoia, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 15 Controversie e contenzioso

L'Ente aderente è il soggetto nel cui interesse sono indette ed espletate le procedure di gara di competenza della Stazione Unica Appaltante; pertanto gli effetti giuridici derivanti dallo svolgimento delle stesse sono imputabili esclusivamente ai singoli Enti. Purtuttavia, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica di un eventuale ricorso, ricade sulla Provincia di Pistoia che è litisconsorte necessario del ricorso in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara.

La SUA, poi, laddove lo ritenga opportuno (sulla base dello specifico oggetto della controversia), potrà decidere di costituirsi in giudizio a mezzo della propria Avvocatura informandone l'Ente interessato.

Resta il fatto che tutte le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, saranno a carico del singolo Ente, a meno che la soccombenza non sia esclusivamente imputabile all'attività della SUA.

Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza dell'Ente aderente in conformità al principio di cui all'art. 7 della presente Convenzione, secondo cui resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente la fase "a monte" della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della decisione di contrarre), e la fase "a valle" della procedura di gara, relativa alla esecuzione e gestione del contratto. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, faranno capo direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a carico di

quest'ultimo.

La SUA, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente Convenzione sarà prioritariamente ricercata in sede bonaria all'interno di una conferenza dei rappresentanti legali delle amministrazioni aderenti.

Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pistoia.

Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art.16 Modalità di adesione alla Stazione Unica Appaltante, durata della convenzione e recesso

I rapporti tra SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente Convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. __ del __/__/2026.

L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione, e successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del rappresentante o delegato della Provincia di Pistoia.

La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso in cui l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima della scadenza del triennio, specifica comunicazione con cui si comunica la volontà di non rinnovare il presente accordo.

L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento da presente accordo con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, fermo restando l'obbligo di preavviso di almeno trenta giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di procedure già indette. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.

La Convenzione relativa all'istituzione della SUA prevede la possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati. Resta salva, comunque, la facoltà in capo agli Enti aderenti, di esperire autonomamente proprie procedure di appalto in conformità alle disposizioni del Codice.

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di ordinamento degli enti locali ed in materia di appalti pubblici.

In via transitoria, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ciascun Ente aderente comunica al Responsabile della Stazione Unica Appaltante i contratti di acquisto di beni e servizi o concessioni in scadenza nell'anno in corso e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno.

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Art. 17 Protezione dei dati personali

I componenti della SUA sono autorizzati (in qualità di responsabili interni e/o incaricati) al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR -) e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") potendo, in particolare, trattare i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, accetta i contenuti dell'informativa privacy resa per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Pistoia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, nonché per fini statistici. Tali finalità hanno come base giuridica del trattamento un interesse pubblico o l'adempimento di un obbligo di Legge.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, viene predisposto apposito accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR per la designazione del Responsabile del trattamento.

Art. 18 Rinvio dinamico
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata dei procedimenti amministrativi, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Per gli appalti finanziati con fondi di natura comunitaria, si applicano, oltre alle disposizioni della presente convenzione, anche quelle previste da convenzioni all'uopo stipulate conformemente alla specifica normativa europea e a quanto previsto dai Regolamenti e/o Manuali di attuazione. In caso di disposizioni contrastanti prevalgono le norme specifiche.
Per quanto non espressamente previsto, le parti concordano la possibilità di concludere specifiche intese volte a regolare gli aspetti di cui si rendesse necessaria una disciplina.
Le disposizioni della presente Convenzione si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono su quanto stabilito dal presente accordo.

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali
La presente convenzione si applica dalla data di sottoscrizione, sino alla naturale scadenza del triennio di validità e comunque al 30 settembre anno di scadenza.
La convenzione si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo in caso di mancata disdetta da parte di una delle due parti, da comunicare all'altra nelle forme sopra stabilite.

Art. 20 Aggiornamenti e modifiche
Eventuali modifiche alla normativa sovraordinata in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione, produrranno automaticamente effetto senza necessità di modificare il presente accordo.
Fermo restando quanto stabilito al primo comma, è facoltà delle parti proporre ed adottare modificazioni al presente accordo per aggiornarlo alle disposizione sopravvenute, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dalla presente convenzione.

Pistoia, lì __/__/202_

Per la SUA – Provincia di Pistoia
Il Dirigente/_____
con firma digitale*

Per _____
Il/La _____
con firma digitale*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 18 del 20-10-2026

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 27-10-2026 al 11-11-2026

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 in data